



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

in composizione monocratica nella persona del

Giudice Primo Referendario dr.ssa Patrizia ESPOSITO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 21458 del registro di Segreteria, proposto dal sig. R. L., nato a omissis il omissis, rappresentato e difeso, giusta procura *ad litem*, dall'avv. Marcello Calcagno, che ai fini delle comunicazioni relative al procedimento ha indicato il proprio recapito p.e.c. e presso il cui studio in Genova, Piazza Oriani 3/4, è elettivamente domiciliato;

contro

Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del Ministro p.t., non costituito;

Visto il d. lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di Giustizia Contabile – c.g.c.);

Udito, nella pubblica udienza del 25 ottobre 2024, l'avv. Marcello Calcagno;

Letto il ricorso ed esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso depositato il 19 gennaio 2024, il prof. ing. R. ha riferito di aver presentato, in data 28 febbraio 2019, domanda di pensione anticipata “Quota

	100”, con cumulo contributivo (poi accolta dal 1° settembre 2019).	
	Tuttavia, all’atto di presentazione della domanda di pensionamento, egli	
	avrebbe riscontrato l’errato computo del periodo dal 13 febbraio 2001 al 31	
	dicembre 2003, dedicato al conseguimento del dottorato di ricerca in <i>Ingegne-</i>	
	<i>ria Elettrica</i> presso l’Università degli studi di Genova in regime di congedo	
	straordinario. In relazione a tale periodo, infatti, l’amministrazione avrebbe	
	omesso di versare i contributi di propria competenza e nel 2019 sarebbe stata	
	anche inutilmente trattenuta dalla busta paga del ricorrente la somma di €.	
	7.091,50, che non avrebbe determinato alcun beneficio pensionistico.	
	Infatti, egli aveva interpellato anche la sede di Genova del Ministero dell’eco-	
	nomia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, che proponeva un	
	reintegro <i>ex post</i> della posizione assicurativa, che avrebbe comportato il ver-	
	samento all’Inps di € 20.475,09 da parte del MEF e di € 7.091,50 da parte	
	dell’esponente, somma che poi gli sarebbe stata “indebitamente” trattenuta.	
	Il ricorrente ha chiesto al Ministero convenuto di integrare i contributi man-	
	canti (con p.e.c. in data 11 aprile e 5 luglio 2021), nonché di qualificare il pe-	
	riodo dal 13 febbraio 2001 al 31 dicembre 2003 quale servizio utile (p.e.c. in-	
	viata all’Istituto scolastico in data 24 agosto 2021) ed all’Inps il riconosci-	
	mento contributivo attraverso il servizio <i>on line</i> di “RVPA” (richiesta di varia-	
	zione della posizione assicurativa, presentata all’Istituto il 29 giugno 2021).	
	Tuttavia, la posizione contributiva attorea non sarebbe stata corretta, difforme-	
	mente da quanto avvenuto per i periodi ammessi dall’Ente previdenziale a ri-	
	congiunzione (lavoro nell’industria) ed a riscatto (studi universitari).	
	Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Genova in data 30 settembre	
	2022, il ricorrente ha adito il giudice ordinario per ottenere il risarcimento del	
	2	

	danno pensionistico. Tuttavia, con sentenza del 10 marzo 2023, n. 210, il Tri-	
	bunale di Genova ha declinato la giurisdizione in favore della Corte dei conti.	
	Con ricorso giurisdizionale depositato in data 21 aprile 2023, il ricorrente ha	
	adito questa Corte, chiedendo di condannare il Ministero dell'istruzione e del	
	merito al risarcimento del danno pensionistico arrecato all'esponente, destina-	
	tario di una minor pensione e già verificatosi al tempo per €. 4.093,98, da mag-	
	giorare di rivalutazione e interessi dalla data di ogni mese all'effettivo saldo,	
	nonché al risarcimento del danno maturando di €. 18.820,64, quantificato alla	
	luce della speranza di vita; il ricorrente ha altresì chiesto di condannare il me-	
	desimo Dicastero alla restituzione a suo favore dell'importo di €. 7.091,50,	
	oltre interessi ex art. 2033 c.c. dalla data dell'esborso dell'esponente al saldo,	
	o, in subordine, da quella della domanda, con vittoria di spese.	
	Con sentenza 30 ottobre 2023, n. 86, questa Corte ha dichiarato tale domanda	
	inammissibile, ritenendo che la stessa, <i>quantunque basata sui medesimi fatti</i> ,	
	<i>avesse oggetto differente rispetto a quella volta a conseguire il riconoscimento</i>	
	<i>dei contributi</i> , e che pertanto dovesse essere preceduta da domanda ammini-	
	strativa <i>per trovare una composizione stragiudiziale e prevenire il contenzioso</i> ,	
	pronuncia che risulta essere stata notificata all'avvocatura distrettuale dello	
	Stato competente e non impugnata da quest'ultima.	
	Pertanto, l'esponente ha presentato il 7 novembre 2023 una domanda ammini-	
	strativa al titolo suddetto esclusivamente al Ministero resistente, indirizzandola	
	alla direzione generale della personale scuola ed a quella delle risorse umane	
	e finanziarie, senza ottenere alcun riscontro, ritenendo così perfezionato il si-	
	lenzio-rigetto, "impugnato" mediante riproposizione della domanda giudiziale.	
	Nel presente gravame, egli si duole che la nota Inpdap n. 1181 del 22 ottobre	
	3	

	1999, come ripresa dalla circolare ministeriale del Miur n. 265 dell'8 novem-	
	bre 1999, aveva previsto che, ai fini del trattamento di quiescenza, per il pe-	
	riodo di congedo straordinario richiesto per la frequenza dei corsi di dottorato	
	di ricerca, in applicazione dell'art. 2 della l. 13 agosto 1984, n. 476, i contributi	
	fossero rapportati alla retribuzione annua goduta dal dipendente al momento	
	della concessione del congedo straordinario, ribadendo espressamente l'ob-	
	bligo dell'amministrazione scolastica di regolarizzare la posizione assicurativa	
	e previdenziale, con intervento di conguaglio, avendo egli fruito esclusiva-	
	mente di una borsa di studio triennale da parte dell'ateneo, che aveva versato	
	la pertinente aliquota ridotta solo alla gestione separata dell'Inps.	
	Segnatamente, lamenta che nella nota Inps (inviata a mezzo p.e.c. all'istituto	
	scolastico) del 6 ottobre 2021, è indicato: "che, avendo ulteriormente accertato	
	la mancanza della contribuzione previdenziale nella Cassa pensionistica dei	
	dipendenti dello Stato, il periodo di aspettativa utilizzato per il dottorato di	
	ricerca dal 13/02/2001 al 31/12/2003 sarà riconosciuto ai fini pensionistici e	
	previdenziali ma solo ai fini dell'anzianità utile nella predetta gestione. Stante	
	l'obbligo del versamento contributivo in capo all'Amministrazione Scolastica	
	(se non l'istituto quindi il Ministero medesimo) non sarà computato il periodo	
	ai fini della misura a causa della mancanza del versamento dei contributi."	
	Conclude, sulla scorta di una relazione del proprio consulente del lavoro, quan-	
	tificando il danno pensionistico subito in una differenza lorda mensile di €.	
	88,36, rispetto all'importo riliquidato dall'Inps, nonché il danno futuro su-	
	bendo, a pari titolo, in considerazione di un'aspettativa di vita fino a 83,2 anni.	
	In considerazione del tempo trascorso, riformula nei termini che seguono la	
	domanda: <i>Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, previe le pronunce e</i>	
	4	

	<i>le declaratorie del caso, ivi compresa quella di illegittimità del silenzio-rigetto</i>	
	<i>alla domanda amministrativa, condannare il MINISTERO</i>	
	<i>DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro-tempore,</i>	
	<i>al risarcimento del danno pensionistico arrecato all'esponente per i fatti di cui</i>	
	<i>in premessa, sia per quanto già verificatosi - e pari ad € 4.889,12 o la somma</i>	
	<i>maggiore o minore meglio vista, da maggiorare di rivalutazione ed interessi</i>	
	<i>dalla data di ogni mese all'effettivo saldo - sia per il futuro - e, secondo la</i>	
	<i>prospettiva di durata media della vita, pari ad € 18.025,40, o la somma mag-</i>	
	<i>giore o minore meglio vista; condannarlo altresì alla restituzione a suo favore</i>	
	<i>dell'importo di € 7.091,50, oltre interessi ex art. 2033 c.c. dalla data</i>	
	<i>dell'esborso dell'esponente al saldo, o, in subordine, da quella della domanda;</i>	
	<i>vinte spese di lite e di consulenza di parte, già sostenute o da sostenersi nel</i>	
	<i>giudizio, nonché quelle dell'eventuale CTU disponenda.</i>	
	2. Il Ministero non si è costituito in giudizio, pur risultando depositata dal ri-	
	corrente prova della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione	
	udienza ai sensi dell'art. 155 c.g.c., a mezzo p.e.c. del 5 febbraio 2024, in per-	
	sona del ministro in carica, presso l'ufficio dell'avvocatura nel cui distretto ha	
	sede l'ufficio giudiziario dinanzi al quale è promossa la causa, a norma degli	
	artt. 42 e ss. del c.g.c., 144, c. 1, del c.p.c. e degli artt. 11 e 52 del r.d. 30 ottobre	
	1933, n. 1611 e ss.mm., oltre che dell'art. 3 bis della l. 21 gennaio 1194, n. 53.	
	3. Nella pubblica udienza del 25 ottobre 2024, l'avv. Calcagno ha ricostruito	
	la vicenda come in atti descritta, riproponendo tutte le ragioni del ricorso e le	
	relative conclusioni, rimarcando la mancata conoscenza delle motivazioni del	
	silenzio - diniego da parte del Ministero dell'istruzione e del merito.	
	Richiesto da giudice di rendere chiarimenti in merito alla circostanza del	
	5	

	versamento all'Inps da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della	
	somma di € 20.475,09, per il reintegro della posizione assicurativa relativa-	
	mente al periodo di frequenza del dottorato di ricerca, la difesa ha confermato	
	che tale somma era stata versata, come risultava dalla relazione del consulente	
	del lavoro di parte, facendo riferimento anche alle pagg. 6 e 7 del ricorso,	
	aventi ad oggetto le interlocuzioni tra tutte le amministrazioni coinvolte.	
	Questo giudice ha chiesto al medesimo legale, inoltre, se fosse stato richiesto,	
	in via stragiudiziale o giudiziale, nei confronti delle stesse amministrazioni, il	
	suddetto versamento da parte del MEF ovvero il ricalcolo della posizione con-	
	tributiva da parte dell'Inps ai fini della misura della pensione ed il motivo per	
	il quale non fosse stata definita la sottostante vicenda amministrativa.	
	Il difensore ha replicato evidenziando che i contributi del periodo in cui l'assi-	
	stito era in congedo straordinario per lo svolgimento del dottorato di ricerca	
	universitaria con borsa di studio non erano stati calcolati nell'anzianità contri-	
	butiva, pur restando valorizzati nell'anzianità di servizio, leggendo una parte	
	della relazione del consulente di parte, ritenuta idonea a confermare la carenza	
	di corrispondente incremento contributivo.	
	All'esito della discussione la causa, ritenuta matura, è stata posta in decisione,	
	dando lettura del dispositivo ai sensi dell'articolo 167, co. 1, c.g.c..	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	Il presente giudizio, instaurato in riassunzione dopo la declaratoria di difetto	
	di giurisdizione del Tribunale di Genova, in favore della Corte dei conti, è volto	
	alla condanna del Ministero dell'istruzione e del merito al risarcimento del	
	danno pensionistico, subito e subendo dal ricorrente, calcolato per la durata	
	6	

	media della vita, in relazione alle omissioni contributive lamentate per il pe-	
	riodo dal 13 febbraio 2001 al 31 dicembre 2003, dedicato al conseguimento	
	del dottorato di ricerca in <i>Ingegneria Elettrica</i> presso l'Università degli studi	
	di Genova in congedo straordinario, oltre che alla restituzione ex art. 2033 c.c.	
	dei contributi versati al medesimo fine dall'istante.	
	1.Fin dalla sentenza n. 762 del 25 gennaio 1995, le Sezioni unite della Corte di	
	cassazione, superando il precedente indirizzo che confinava la giurisdizione	
	della Corte dei conti, in materia di pensioni pubbliche, nell'ambito delle que-	
	stioni relative agli elementi costitutivi del diritto alla pensione ed attinenti,	
	quindi, alla sussistenza, al contenuto ed alla estensione del medesimo diritto,	
	hanno aderito all'orientamento “secondo il quale, qualora si controverta	
	sull'inadempimento della P.A., (...) la causa deve essere devoluta alla cogni-	
	zione del giudice cui spetta la giurisdizione sul rapporto, senza che rilevi, ai	
	fini della giurisdizione, la circostanza che, sul presupposto dell'inadempi-	
	mento, sia stata proposta domanda di esatto adempimento oppure si pretenda	
	il risarcimento e quest'ultimo non sia limitato alla rivalutazione.” (v. Cass.,	
	Sez. un., n. 4854 del 23 febbraio 2021 e precedenti ivi richiamati; id. 7 gennaio	
	2013, n. 153; 14 giugno 2005, n. 12722; 18 marzo 1999, n. 152; 16 gennaio	
	2003, n. 573; nonché Sez. un. 28 ottobre 1998, n.10732 e 23 gennaio 1995, n.	
	762; Corte conti, sez. giur. Liguria, 17 ottobre 2024, n. 89 e giur. ivi cit.).	
	Infatti, è stata riconosciuta la giurisdizione della Corte dei conti per il risarci-	
	mento del danno riguardante l'inadempimento, da parte dell'ente previden-	
	ziale, delle obbligazioni derivanti dal rapporto pensionistico, quali siano l'en-	
	tità del risarcimento richiesto ed i criteri di determinazione del danno invocati	
	(v. ord. 7 gennaio 2013, n. 153), per il carattere esclusivo della stessa, in quanto	
	7	

	affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono	
	comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca ele-	
	mento identificativo del <i>petitum</i> sostanziale.	
	In via pregiudiziale, giova anche ricordare che secondo la consolidata giuri-	
	sprudenza di questa Corte il giudizio pensionistico non è strutturato quale ri-	
	medio giurisdizionale di tipo impugnatorio, dal momento che non resta preor-	
	dinato all'annullamento degli atti (ovvero dei silenzi <i>ex lege</i> significativi) adot-	
	tati dall'amministrazione, bensì all'accertamento del diritto a pensione, in re-	
	lazione al rapporto pensionistico. L'ambito cognitivo di questa Corte, infatti,	
	ai sensi del t.u. 12 luglio 1934, n. 1214 (artt. 13 e 62-64), oltre che dell'art. 1	
	del c.g.c., riguarda le controversie aventi ad oggetto le pensioni dei dipendenti	
	dello Stato e di altri enti pubblici, in tutto o in parte, a carico dello Stato “o di	
	<i>altri enti designati dalla legge</i> ”.	
	2. Il ricorso va dichiarato inammissibile in relazione a diversi aspetti.	
	3. È stato già considerato, e va ribadito, che nel rito pensionistico, ai sensi	
	dell'art. 153 c.g.c., il ricorso è inammissibile, oltre che nei casi di mancanza	
	dei requisiti di cui all'art. 152, lett. a), b), c), d), f) e g), quando “si propongano	
	domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per	
	le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministra-	
	zione di un formale atto di diffida a provvedere”.	
	La norma, in un'ottica deflattiva del contenzioso, mira a consentire alla ovvero	
	alle diverse amministrazioni coinvolte di correggere spontaneamente eventuali	
	errori, prevenendo un contenzioso non necessario ed evitando l'inutile disper-	
	sione di risorse amministrative, economiche e processuali (in tal senso, cfr., <i>ex</i>	
	<i>multis</i> , Corte conti, sez. giur. Liguria, 30 ottobre 2023, n. 86 e 18 gennaio 2023,	
	8	

	n. 8; sez. giur. Emilia-Romagna, 18 maggio 2021, n. 163; sez. giur. Sicilia, 16	
	marzo 2021, n. 292; sez. giur. Lazio, 28 dicembre 2020, n. 684).	
	Nella fattispecie, gli atti di causa danno evidenza di un’interlocuzione tesa a	
	ottenere la correzione della posizione contributiva del ricorrente. Tuttavia, non	
	è offerta contezza della richiesta, in via stragiudiziale o giudiziale, della defi-	
	nizione del relativo procedimento amministrativo, coinvolgente non esclusiva-	
	mente il Ministero evocato nel presente giudizio, bensì anche il Ministero	
	dell’Economia e delle Finanze e, soprattutto, l’Istituto previdenziale, presup-	
	posto che costituisce una condizione necessaria per l’instaurazione del rap-	
	porto processuale la cui mancanza ne preclude la procedibilità (in caso di non	
	esaurimento del procedimento amministrativo) o la proponibilità (in caso di	
	mancanza della domanda amministrativa). (v. sez. Liguria, 6.12.2021, n. 211).	
	Inoltre, non risulta essere mai stata presentata anche alle indicate amministra-	
	zioni, in via amministrativa, un’istanza di contenuto risarcitorio e restitutorio.	
	E tale domanda, quantunque basata sui medesimi fatti, come già statuito, ha	
	oggetto differente rispetto a quella volta a conseguire il riconoscimento dei	
	contributi e non può essere considerata in essa ricompresa.	
	Non sono state, pertanto, per tale aspetto, rispettate le condizioni che il legisla-	
	tore ha posto per trovare una composizione stragiudiziale e prevenire il con-	
	tenzioso, a pena di inammissibilità del ricorso giurisdizionale.	
	4. A norma dell’art. 100 c.p.c., altresì, il ricorrente deve essere mosso per tutta	
	la durata del processo da un “interesse ad agire” in giudizio, quale condizione	
	dell’azione, cioè dalla prospettiva di ricevere un vantaggio o un’utilità dall’ac-	
	coglimento del ricorso, non conseguibile senza l’intervento del giudice.	
	Detto interesse, in particolare, è da escludere quando il giudizio sia strumentale	
	9	

	alla soluzione soltanto in via di massima od accademica di una questione di	
	diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche, ovvero per la tutela	
	di diritti o per effetti possibili e futuri, essendo necessaria una lesione attuale	
	della sfera giuridica del ricorrente (cfr. Cass. sez. un., 15 gennaio 1996, n. 264	
	e 10 agosto 2000, n. 565; Cass. sez. III, 5 marzo 2007, n. 5074 e 19 agosto	
	2000, n. 11010; Cass. sez. lav., 23 novembre 2007, n. 24434).	
	Una volta regolarizzato il versamento dei contributi omessi, come nella specie	
	dal MEF per parte datoriale (per €. 20.475,09) e dal medesimo ricorrente (per	
	€. 7.091,50), se l'ente previdenziale non provvedesse al ricalcolo si avrebbe la	
	“res litigiosa” che fonderebbe l'interesse ad agire in giudizio nei suoi confronti.	
	Infatti, senza un diritto in contestazione non può esservi interesse ad agire ma,	
	nella fattispecie, contraddittoriamente, non si richiede il ricalcolo dei pertinenti	
	contributi previdenziali - che pur si affermano versati all'Inps – ai fini della	
	riliquidazione del trattamento di pensione, bensì il danno pensionistico (anche	
	futuro) da mancato versamento dei medesimi contributi (e da restituzione),	
	esclusivamente nei confronti dell'ex datore di lavoro, con la conseguenza che	
	la domanda è inammissibile per carenza di interesse di agire, in difetto di una	
	controversia pendente sul piano sostanziale, non risultando in atti “la perdita	
	totale o parziale della prestazione previdenziale pensionistica”, “che dà luogo	
	al danno risarcibile ex art. 2116 c.c. (quale) presupposto dell'azione risarcito-	
	ria”, nei termini affermati anche dalla giurisprudenza citata dalla difesa e, pe-	
	raltro, anche in difetto di definizione dell'iter di ricalcolo dei contributi versati.	
	In materia di risarcimento del danno da omissione contributiva, infatti, la su-	
	prema Corte ha costantemente ribadito che, sebbene sia riconosciuto al lavo-	
	ratore un diritto soggettivo all'integrità contributiva e dunque un interesse ad	
	10	

	agire per la tutela della propria posizione previdenziale ancor prima del matu-	
	rare del diritto alle relative prestazioni, il momento in cui questo si attualizza	
	è solo quello in cui si verifica la <i>perdita definitiva, totale o parziale, della pre-</i>	
	<i>stazione pensionistica</i> a causa della mancata maturazione del requisito pensio-	
	nistico richiesto, o nell'erogazione di una prestazione di misura inferiore a	
	quella che sarebbe invece spettata ove i contributi fossero stati regolarmente	
	versati, sempre che, comunque, questi non restino ancora prescritti, <i>postulando</i>	
	<i>tale danno l'intervenuta prescrizione del credito contributivo</i> (v. Cass. civ, sez.	
	lav., 8 giugno 2021, n. 15947; id. 19 agosto 2004, n. 16300 e 7 dicembre 2005,	
	n. 26990; id 30 ottobre 2018, n. 27660).	
	Con la conseguenza di ritenere che, perché si possa configurare un danno ri-	
	sarcibile parametrato al trattamento pensionistico che il danneggiato avrebbe	
	percepito se la domanda di pensionamento fosse stata accolta, è necessario che	
	<i>il diritto sia stato irrimediabilmente pregiudicato e che il suo titolare non</i>	
	<i>possa più rivendicarne il riconoscimento.</i> È necessario, inoltre, che di tale di-	
	ritto sussistano tutti i presupposti e che la condotta antigiuridica dell'obbligato	
	l'abbia vanificato. (v. Cass. civ., sez. lav., 21 settembre 2023, n. 27049).	
	Nella specie, la condizione per cui l'attualità del diritto al risarcimento del	
	danno si realizza esclusivamente al perfezionarsi della perdita definitiva della	
	prestazione pensionistica è circostanza dirimente, in quanto il momento di at-	
	tualizzazione del danno richiesto non s'è verificato, non risultando il diritto	
	irrimediabilmente pregiudicato, ovvero il relativo credito contributivo pre-	
	scritto, ove non risultassero versati (o completamente versati) i rispettivi con-	
	tributi, con conseguente carenza di interesse ad agire nella controversia.	
	Peraltro, ove il lavoratore abbia dato comunicazione dell'omissione	
	11	

	contributiva del datore di lavoro all'ente previdenziale e quest'ultimo non ab-	
	bia provveduto a conseguire i contributi omessi, la Cassazione ha ritenuto lo	
	stesso ente - in quanto obbligato nell'ambito del rapporto giuridico con l'intere-	
	ressato (anche ex art. 1175 e 1176 c.c.) alla diligente riscossione di un credito	
	che, ancorché proprio, vale a soddisfare il diritto costituzionalmente protetto	
	del lavoratore - tenuto a provvedere alla regolarizzazione della posizione assi-	
	curativa del lavoratore, ove a quest'ultimo sia precluso di ricorrere alla costi-	
	tuzione della rendita ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962 o all'azione di risarci-	
	mento danni ex art. 2116 c.c. (Cass., sez. lav. 21 maggio 2002, n. 7459).	
	Al riguardo, va anche rammentato che i termini di prescrizione di cui all'art.	
	3, c. 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non hanno trovato applicazione,	
	almeno fino al 31 dicembre 2024 (da ultimo, per effetto del d.l. c.d. millepro-	
	roghe 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23	
	febbraio 2024, n. 18), con riferimento agli obblighi relativi alle contribuzioni	
	di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche am-	
	ministrazioni alla gestione dipendenti pubblici afferenti ai periodi di compe-	
	tenza fino al 31 dicembre 2019 e delle contribuzioni di previdenza e di assi-	
	stenza sociale obbligatoria dovute dalle medesime pubbliche amministrazioni	
	alla gestione separata al 31 dicembre 2018 (cfr. l'art. 3, c. 10-bis e 10-ter).	
	5. Non v'è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, avuto riguardo al prin-	
	cipio di sostanziale gratuità operante nei giudizi pensionistici, contenuto	
	nell'art. unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, nell'art. 10 della legge 11 ago-	
	sto 1973, n. 533, nonché nell'art. 10 del t.u. 30 maggio 2002, n. 115, cui la	
	giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità.	
	Ai sensi dell'art. 3, c.3 c.g.c., le spese di lite devono essere compensate,	
	12	

risultando definito il giudizio su questioni pregiudiziali e preliminari.

P.Q.M.

disattesa ogni contraria istanza, azione, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione.

Nulla dispone per le spese di giustizia e compensa interamente le spese di lite tra le parti.

Ai sensi dell'art. 167, comma 1 c.g.c, fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2024.

IL GIUDICE

(Patrizia Esposito)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 30 dicembre 2024